

REGOLAMENTO

Il presente Regolamento fa parte integrante dello Statuto Unicom ai sensi di quanto disposto agli Articoli 4, 5, 7 e 19 dello stesso.

1. DEFINIZIONE IMPRESE DI COMUNICAZIONE

Per “Imprese di Comunicazione” si intendono le Imprese che, fermi restando tutti i requisiti e le formalità previste agli Art. 4 e 5 dello Statuto e dal presente Regolamento, siano in grado di fornire in modo professionale, coordinato e continuativo un servizio completo di consulenza strategica e di attività organizzativa nell’ambito della Comunicazione.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA

Ai sensi e ad integrazione di quanto espressamente disposto dall’Articolo 4 lettere A) e C) dello Statuto, all’atto della domanda di ammissione e successivamente ogni volta che ne venga fatta richiesta dall’Associazione, l’Impresa deve autocertificare di:

- essere rappresentata e costituita da professionisti di comprovata competenza professionale e scolarizzazione;
- svolgere professionalmente attività di impresa, con organizzazione di persone e di mezzi adeguati;
- progettare e/o gestire campagne di pubblicità e/o iniziative di comunicazione per conto di almeno due diversi utenti.

È comunque facoltà del Consiglio Direttivo concedere l’ammissione o la permanenza in Associazione ad Imprese che, pur in assenza di uno o più dei requisiti richiesti, siano per motivata decisione del Consiglio Direttivo stesso, ritenute ugualmente idonee all’ammissione o permanenza. È peraltro ugualmente facoltà del Consiglio Direttivo non concedere l’ammissione o la permanenza ad Imprese che, pur in presenza di tutti i requisiti richiesti, siano ritenute, sempre per motivata decisione del Consiglio Direttivo stesso, non idonee all’ammissione o permanenza.

3. FORMALITÀ DI AMMISSIONE

Ai sensi ed a completamento dell’Articolo 5 dello Statuto, la domanda di ammissione, redatta e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Impresa di Comunicazione nell’apposita scheda predisposta dall’Associazione, deve contenere:

- espressa dichiarazione di accettazione dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Deontologico e di Condotta, del Regolamento per la Tutela della Concorrenza e del Mercato, della Carta dei Valori e di ogni altro Regolamento associativo;
- espresso impegno che i professionisti che compongono l’impresa si sottopongano a formazione professionale permanente e procedano all’aggiornamento professionale costante;
- impegno a rispettare il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria di cui l’Associazione è socio costituente, e le eventuali decisioni del Giurì di Autodisciplina e del Comitato di Controllo;
- accettazione di tutte le delibere del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea e del Collegio dei Probiviri;
- esplicita dichiarazione che certifichi il possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Articolo 4 dello Statuto;

- consenso allo svolgimento di eventuali controlli e/o visite effettuate da Rappresentanti del Consiglio Direttivo e/o persone dallo stesso delegate, dirette ad accertare l'esistenza e/o la permanenza dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal Regolamento.

Unitamente alla domanda di ammissione dovranno essere depositati i seguenti documenti:

- certificato recente di iscrizione alla CCIAA/REA;
- curriculum professionale del/dei titolari e dei più rappresentativi collaboratori dell'Impresa richiedente, atti a dimostrare la professionalità dei suoi componenti;
- eventuale materiale di presentazione realizzato dall'Impresa richiedente per la propria autopromozione;
- documentazione delle più significative campagne pubblicitarie e/o progetti di comunicazione effettuati dall'Impresa richiedente per almeno due diversi utenti.

4. CONTRIBUTI

Ai sensi dell'Articolo 7 dello Statuto, le Imprese che presentano domanda di ammissione all'Associazione devono versare contestualmente alla domanda stessa:

- la quota di iscrizione;
- la quota associativa per l'anno sociale in corso.

La quota di iscrizione si versa una sola volta e la sua corresponsione non deve essere ripetuta durante la permanenza in Associazione, purché non vi siano interruzioni.

Sia la quota di iscrizione che la quota associativa annuale verranno integralmente restituite – senza interessi – in caso di non accettazione della domanda.

È facoltà del Consiglio Direttivo determinare importi proporzionalmente ridotti della quota annuale ove la domanda di ammissione venga proposta ed accettata ad anno avanzato.

È inoltre facoltà del Consiglio Direttivo determinare quote associative ridotte per le prime tre annualità:

- per Imprese, che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto e delle condizioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, siano state costituite da meno di 18 mesi o i cui titolari abbiano un'età media complessiva inferiore ai 35 anni;
- per neo-Associate nell'ambito di accordi interassociativi.

È facoltà del Consiglio Direttivo concedere alle Imprese già associate la possibilità di versare la quota associativa annuale scegliendo una delle due seguenti modalità:

- integralmente alla scadenza del 15 febbraio prevista dallo Statuto
- secondo rate con scadenze e per importi diversi che dovranno essere comunicati alle Associate entro il 15 febbraio di ogni anno. Qualora la quota annuale venga dilazionata, la prima rata dovrà comunque essere versata entro il 15 febbraio.

Eccezionalmente ed in presenza di gravi motivi, il Comitato di Presidenza può concordare con le singole Imprese Associate, che ne abbiano fatto motivata richiesta, una diversa rateazione dei versamenti della quota associativa. Eventuali motivate proposte di pagamento diverse dalla semplice differente rateazione sono valutate dal Consiglio Direttivo. Eventuali ritardi nei versamenti rispetto alle scadenze stabilite determinano l'addebito automatico degli interessi di mora conteggiati a partire dalla scadenza stessa, ai sensi dell'Articolo 7, ultimo comma, dello Statuto. Eventuali contribuzioni integrative deliberate nel corso dell'anno dal Consiglio Direttivo dovranno essere interamente versate entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera, sempre ai sensi dell'Articolo 7 dello Statuto.

Nel caso in cui non vengano rispettate le scadenze per il pagamento della quota associativa, decorsi 30 giorni dalla scadenza, perdurando la morosità, verrà sospesa l'erogazione dei servizi.

5. SEDI OPERATIVE DIVERSE

Nel caso in cui una Impresa Associata disponga, sotto identica denominazione, di più sedi operative in località diverse, i relativi indirizzi vengono riportati nell'elenco delle Imprese Associate, pur risultando a tutti gli effetti statutari una sola l'Impresa Associata.

Tutta la corrispondenza dell'Associazione viene inviata presso la sola sede principale. Tuttavia, a richiesta dell'Impresa interessata, può essere inviata anche presso le altre sedi dietro versamento di un rimborso spese annuo di € 250,00 per singola sede.

6. SOCIETÀ COLLEGATE

Le Imprese di Comunicazione facenti parte, anche con denominazioni diverse, dello stesso gruppo di una Impresa Associata (e ferma restando la verifica di tutti i requisiti e delle condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento) possono venire associate e tali essere considerate a tutti gli effetti statutari, dietro versamento della sola quota associativa annuale, senza il versamento della quota di ingresso.

7. SOCIETÀ CONTROLLATE

Le Imprese Associate che si trovino in una situazione di significativa partecipazione in altra Impresa di Comunicazione o che controllino altra Impresa di Comunicazione, detenendone la maggioranza delle quote, possono chiedere che l'Impresa significativamente partecipata o controllata venga associata, versando metà della quota di ingresso e la metà della quota associativa annuale.

L'Impresa partecipata o controllata non deve essere già stata associata precedentemente ed autonomamente e deve essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento. Il venire meno dei requisiti nell'Impresa partecipante o controllante fa venir meno anche il diritto della partecipata o controllata al pagamento in misura ridotta.

8. FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Per adempiere agli obblighi di formazione professionale continua, le imprese associate, attraverso i professionisti che le compongono, hanno l'obbligo di partecipare ogni anno, anche con modalità e-learning, ad almeno tre diversi eventi formativi (seminari, workshop, convegni, ecc.), tra quelli organizzati dall'Associazione e quelli organizzati da terzi, ma riconosciuti dall'Associazione come validi ai fini della formazione professionale.

Per fornire dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo, il legale rappresentante di ciascuna Impresa associata dovrà redigere apposita autocertificazione indicante il nominativo del soggetto che ha partecipato all'evento con la sua qualifica all'interno dell'Impresa e il suo rapporto con l'Impresa (titolare, collaboratore, dipendente, ecc.). L'Associazione, attraverso la propria Segreteria, rilascerà idoneo attestato di partecipazione all'evento, indicante la denominazione dell'Impresa associata ed il nominativo del partecipante.

Entro il 15 febbraio di ogni anno, le Imprese associate dovranno inviare presso la segreteria dell'Associazione, per ogni evento al quale abbiano partecipato nell'anno precedente, la relativa autocertificazione ed il rispettivo attestato.

Il Collegio dei Probiviri verificherà l'idoneità della documentazione prodotta e l'assolvimento dell'obbligo formativo. Potrà chiedere chiarimenti ed assumere informazioni; in caso di violazione, a seconda della gravità dell'inadempimento, avrà facoltà di comminare sanzioni.

Il Collegio dei Probiviri potrà altresì valutare titoli diversi, quali ad esempio docenze, pubblicazioni, relazioni in convegni, ecc., ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo.

9. SPORTELLO DI RIFERIMENTO PER IL CITTADINO CONSUMATORE

Come previsto dalla Legge n. 4 del 14 gennaio 2013, l'Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore (e-

mail: sportello.consumatore@unicomitalia.org), presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti delle Imprese Associate, ai sensi dell'art. 27-ter del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti dall'Associazione alle Imprese Associate e ai professionisti che le compongono.

Qualsiasi presunta violazione segnalata da terzi, estranei all'Associazione, verrà vagliata dal Consiglio Direttivo e, se del caso, sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Le segnalazioni allo sportello di riferimento per il cittadino consumatore devono essere sottoscritte, o comunque tali da consentire l'identificazione del segnalante. In nessun caso è ammessa la segnalazione in forma anonima, che verrà ignorata.